



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NESSUNA AUTONOMIA PER IL CONTRIBUENTE NEL DECIDERE QUANDO UTILIZZARE LA PERDITA PER ABBATTERE IL REDDITO DI IMPRESA

- Sentenza del 28/03/2025, n. 16/828 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Greco
- Rel. Ghinetti

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Art. 36-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Reddito di impresa – Perdite – Riporto – Esercizi successivi – Limiti.

Massima

In tema di accertamento tributario, non è consentito al contribuente di decidere autonomamente quando utilizzare la perdita per abbattere il reddito di impresa, atteso che l'ordinamento intende impedire arbitri volti ad utilizzare le perdite nel periodo d'imposta ritenuto più conveniente, o, nei casi più gravi, il "commercio" a fini di evasione fiscale delle società in perdita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la legittimità della cartella di pagamento *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, precisando che l'abbattimento del reddito per i successivi periodi d'imposta deve avvenire, in ciascuno di essi, per l'intero importo, nel limite, per ciascun anno, dell'80% del reddito).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 8

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 84
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*

Conformità

- Cass. civ., Sez. 6 - 5, n. 1471 del 20/01/2017

Anno pubb.

- 2025